

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA
CAMPO SPORTIVO VIA NAVEGARUO - TERRASSA PADOVANA**

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso del campo sportivo comunale di via Navegauro nonché di tutte le attrezzature sportive in dotazione alla stessa.

ART. 2 – FINALITA'

Con la concessione si intende:

1. Promuovere la pratica sportiva delle discipline sportive praticabili in modo consono e funzionale alla natura e caratteristiche dell'impianto, con finalità prevalentemente agonistiche ma anche educative-ludico-motorie-ricreative;
2. Garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
3. Assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema;
4. Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività di altre associazioni.
5. Assicurare adeguati spazi per lo svolgimento delle attività ludico motorie curricolari scolastiche oltre alla promozione dello sport di base e per tutti, attraverso specifiche progettualità promosse direttamente dall'Amministrazione comunale o da soggetti da questa patrocinati.

ART. 3 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà garantire l'uso pubblico dell'impianto sulla base di un calendario concordato con il Comune che concili le esigenze sportive del Concessionario con quelle di altre associazioni/società sportive.

Il Concessionario, in base alle sue necessità e alle richieste di terzi, predisporrà prima dell'avvio della gestione, concordandolo con il Comune, il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva.

L'orario di apertura indicativo dell'impianto è ordinariamente dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 23.00. Il sabato e domenica l'orario di utilizzo sarà definito in base al calendario delle gare di campionato/manifestazioni.

In caso di necessità del Comune o del Concessionario, previo accordo col Comune, l'orario può essere modificato.

Il Concessionario deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Il Concessionario non può consentire l'utilizzo dell'impianto per attività non sportive ed incompatibili con la destinazione d'uso della struttura stessa.

L'utilizzo dell'impianto per attività di pubblico spettacolo, oltre che per manifestazioni di intrattenimento realizzate anche all'interno di feste popolari, potrà essere autorizzato solo sulla base di specifico e separato accordo con l'Amministrazione proprietaria dell'impianto, finalizzato ad acquisire le necessarie licenze ed autorizzazioni oltre alle forme di garanzia a tutela della funzionalità dell'impianto.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto e all'esercizio delle attività svolte nel medesimo.

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto e a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.

ART. 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE PER PROPRIE ATTIVITA' -MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA'

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 15 (quindici) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il Concessionario dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

ART. 5 – CANONE E TARIFFE

Nessun canone è dovuto dal soggetto concessionario al Comune, trattandosi di uso gratuito della struttura nelle modalità e condizioni previste dall'art. 3).

Al soggetto gestore, inoltre spetta l'introito degli incassi derivanti dalle tariffe d'uso degli impianti da parte di terzi, negli spazi che si rendano disponibili, sulla base delle tariffe d'uso in vigore per l'anno 2024 approvate con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23.07.2024. L'ente si riserva la facoltà di aggiornare le tariffe a scadenza annuale.

Le tariffe in vigore per l'anno 2024 sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23.07.2024. Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incassati dal Concessionario.

Spettano altresì al Concessionario i proventi derivanti da pubblicità commerciale all'interno della struttura di cui all'art. 12).

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in gestione ed uso dell'impianto avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il Concessionario, al termine della durata della convenzione, ed in relazione all'esigenza di dar corso alle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, al fine di garantire la continuità di servizio, si impegna ad accettare la proroga tecnica dell'affidamento, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune, fino all'individuazione del nuovo Concessionario e comunque per un periodo massimo di 12 mesi dalla scadenza del rapporto.

ART. 7- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

Il concessionario assumerà a proprio carico i seguenti oneri:

- apertura, chiusura, pulizia, stoccaggio e smaltimento rifiuti, oltre alla sorveglianza contestualmente all'utilizzo di terzi;
- gestione economica delle utenze idriche, elettriche, riscaldamento e asporto rifiuti, ed oneri per la volturazione delle utenze;
- manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature sportive;
- conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale negli orari dell'attività sportiva;
- disposizione anche ad altre associazioni e società sportive operanti sul territorio, al fine di garantire l'uso pubblico dell'impianto;
- divieto di realizzare opere non autorizzate;
- riserva di 15 giornate di uso gratuito dell'impianto al Comune per scopi istituzionali e/o per concessioni di gratuità ad altre associazioni;
- costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;
- assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- piano di utilizzo dell'impianto concordato con il Comune, e comunicazioni di eventuali aggiornamenti del piano nel corso dell'anno.

- cura degli spazi esterni immediatamente adiacenti (come individuati nella planimetria di cui sopra).

Il Concessionario avrà la facoltà di rendere funzionale all'interno della struttura, realizzandolo a propria cura e spese, un punto per la somministrazione di cibi e bevande, ad uso esclusivo dei partecipanti alle gare o manifestazioni e del pubblico, acquisendo, a propria cura e spese le necessarie autorizzazioni di ordine commerciale e sanitario;

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico del Concessionario

- a) le spese per le utenze idriche, elettriche, riscaldamento e asporto rifiuti;
- b) gli oneri di manutenzione straordinaria alla struttura, di competenza dell'Ufficio Tecnico del Comune. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso al Concessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario;
- c) gli oneri per gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento.
- d) l'acquisizione delle agibilità e dei permessi a norma della struttura;
- e) provvedere alla quantificazione, a scadenza bimestrale, delle spese di utilizzo a carico del soggetto gestore e dei soggetti fruitori. Il pagamento delle spese di utilizzo delle palestre avverrà previa fatturazione con applicazione dell'aliquota Iva di legge se ed in quanto prevista.
- f) corrispondere al concessionario, sempre a scadenza bimestrale, il rimborso delle spese di cui all'art. 7 che dovranno essere riassunte ed indicate nel loro estremo contabili nel prospetto in allegato sub A) alla presente convenzione. Il Comune, previa apposita comunicazione di motivazione, potrà rifiutare il rimborso di spese ritenute non confacenti alla gestione dell'impianto o non adeguatamente documentate, nonché prive dei necessari riscontro contabili.

Sarà onere del Comune di Terrassa provvedere a:

- manutenzione straordinaria impianti;
- interventi di manutenzione straordinaria alle parti strutturali
- acquisizione della certificazione di agibilità della struttura per lo svolgimento delle attività sportive;
- acquisizione certificazione antincendio

L'utilizzo dell'impianto per attività di pubblico spettacolo, oltre e diversamente dall'uso sportivo, potrà essere autorizzato solo sulla base di specifico e separato accordo con l'Amministrazione proprietaria dell'impianto, finalizzato ad acquisire le necessarie licenze ed autorizzazioni oltre alle forme di garanzia a tutela della funzionalità dell'impianto

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di sicurezza antincendio. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune.

Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al D. Lgs. 81/2008, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione;

b) rispettare le norme di sicurezza di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm. per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi, ove ricadenti;

b) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;

c) segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico.

ART. 10 – RELAZIONE ANNUALE

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione annuale che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il numero di associazioni che utilizzano l'impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.

ART. 11 – SUB CONCESSIONE

E' vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 12 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.

Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. E' obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

ART. 13 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

E' fatto inoltre divieto di introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura non consona all'efficienza funzionale dell'impianto.

In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

E' inoltre fatto divieto al Concessionario di trasferire la sede sociale dell'Associazione, pubblicizzandola come tale, nell'impianto in gestione.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese.

Alla riconsegna dell'impianto il Concessionario non potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ART. 14 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione. In particolare, in caso di Associazione Temporanea di soggetti finalizzata alla gestione dell'impianto dovrà essere tempestivamente avvisata l'Amministrazione comunale di ogni eventuale variazione in seno al raggruppamento fermo restando che il soggetto mandatario sarà comune responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale di ogni obbligo previsto nella presente convenzione.

In caso di variazione della denominazione, ragione sociale e natura giuridica del soggetto gestore è prerogativa dell'Amministrazione comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori ad € 1.000.000,00 (unimilione/00) per sinistro - per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

ART. 16 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITÀ

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all'art. 7;
- d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione dell'art. 11;
- e) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- f) l'esercizio di attività di somministrazione di cibi e bevande non autorizzata;
- g) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;

g) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto in modo improprio, oltre che pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ART. 17 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ENTE

E' piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ART. 18 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Alla consegna dell'impianto verrà redatto apposito verbale con l'elenco degli arredi e delle attrezzature. Analogo verbale verrà redatto alla riconsegna dell'impianto al termine della concessione.

ART. 19– CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Concessionario si impegna inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello approvato con Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni del Conselvano n. 46 del 18.10.2023 relativa all'approvazione del Codice di comportamento dei Dipendenti dell'Unione.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 20 – ONERI DELLA CONCESSIONE

Qualora il soggetto concessionario si configuri per Statuto quale Ente del Terzo settore a sensi dell'art. 4 D. legis. 3.7.2017, n. 117, la presente convenzione non è soggetta all'imposto di bollo a sensi dell'art. 82 comma 5 del predetto Decreto. Parimenti si applicano nel caso suddetto, per le spese di registro, le disposizioni di cui all'art. 82 commi 3 e 4 del predetto Decreto.

ART. 21 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Padova

Letto, approvato e sottoscritto.